

# Trovarisposte

## I nostri esperti

### I COMMERCIALISTI

Roberto Mazzoleni  
Carlo Luigi Rossi  
Riccardo Trezzi  
dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

### IL NOTAIO

Pietro Turconi

del Consiglio notarile di Bergamo

### CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Salvi

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Partite Iva, resta la scelta fra i due regimi dei minimi

Il Milleproroghe integra i contenuti della legge di Stabilità  
Solo per il 2015 blocco dell'aliquota previdenziale al 27%



Con il Milleproroghe per le partite Iva quest'anno c'è la possibilità di scegliere tra vecchio e nuovo regime dei minimi

### MARCO CONTI

Con il via libera della Camera e lo scontato bis del Senato (nei prossimi giorni) al decreto Milleproroghe, il governo ha messo le pezze ad alcuni provvedimenti riguardanti il nuovo regime dei minimi contenuti nella legge di Stabilità 2015 che avevano mandato su tutte le furie le partite Iva.

Erano finiti nel mirino, in particolare da parte dei freelance, l'aumento della tassazione agevolata (dal 5% al 15%), il dimezzamento della soglia del reddito entro cui si poteva beneficiare del regime dei minimi (15 mila euro invece che 30 mila), e l'aumento, già da quest'anno, dei contributi Inps. Ora con il Milleproroghe per le partite Iva torna un po' di sereno, grazie al blocco (anche se solo per quest'anno) dell'aumento dell'aliquota previdenziale e alla possibilità di scegliere (anche questa solo per il 2015) tra il vecchio e il

nuovo regime dei minimi.

Nel primo caso l'emendamento approvato con il Milleproroghe fissa al 27% (rispetto al 29% inizialmente previsto) il contributo che gli autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps devono versare per il 2015. L'aliquota salirà al 28% nel 2016 e al 29% nel 2017, quindi con un contributo minore dell'1,72% rispetto all'aliquota del 30,72% fissata dalla legge di Stabilità.

Per quanto concerne invece il capitolo del regime dei minimi, gli interessati avranno la possibilità, ma solo per quest'anno, di scegliere tra il vecchio e il nuovo regime. Il che significa poter optare nel 2015 per l'imposta sostitutiva al 5% e soglia dei ricavi a 30 mila euro (vecchio regime dei minimi), oppure per l'imposta al 15% e soglie dei ricavi a 15 mila euro (nuovo regime forfettario, che prevede anche la soglia di 40 mila euro per il commercio). Sarà interessante capire

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

### Commercialisti

#### RISPOSTA N. 339

## Bonus per i mobili solo dopo la ristrutturazione

*Le spese per l'acquisto di mobili, sostenute prima di quelle per la ristrutturazione, possono usufruire del bonus arredi? E le spese per la ristrutturazione devono essere pagate prima di quelle per l'arredo? Grazie per la vostra risposta.*

- A. B.

Sì, queste spese possono usufruire del bonus arredi a condizione che siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, con data di inizio lavori anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l'acquisto dei mobili. Non è pertanto necessario che le spese di ristrutturazione siano effettivamente pagate prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La data di inizio dei lavori può essere dimostrata dalle abilitazioni amministrative richieste, da eventuali comunicazioni preventive (ad esempio, l'Asl), ovvero in loro assenza da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### RISPOSTA N. 340

## Tutte le novità del modello 730 precompilato

*Gradirei sapere quali novità apporta per un contribuente lavoratore dipendente, assimilato o pensionato, il nuovo 730/2015 precompilato dall'Agenzia delle Entrate?*

- E. TERNENZI

Dal 15 Aprile 2015 viene messo a disposizione del contribuente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il Mod.730/2015 per l'anno 2014.

Tale Modello precompilato, sarà reso disponibile a coloro che hanno presentato il modello 730/2014 e hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il Cud).

I dati contenuti nel 730 precompilato saranno i dati contenuti nella Certificazione Unica; i dati relativi agli

interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali); eventuali altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria.

Per accedere alla compilazione del Modello, è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online, accedendo al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 o presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, presentando il proprio documento di identità.

Il termine di presentazione è fissato, in ogni caso, al 7 Luglio 2015.

#### RISPOSTA N. 341

## Ancora il 730: modi d'accesso e nodo detrazioni

*Ho letto del Modello 730 precompilato e vorrei sapere come viene messo a disposizione dei contribuenti? L'Agenzia considera già nella compilazione del modello tutte le eventuali detrazioni spettanti al contribuente?*

- LETTERA FIRMATA

Per l'anno d'imposta 2014 sarà messo a disposizione, in via sperimentale, il modello 730 precompilato a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Si potrà accedere al documento on line inserendo le proprie credenziali di accesso, ottenibili tramite iscrizione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta di codici pin e password (o ricorrendo ad un intermediario abilitato). Sarà poi possibile accettare il modello dichiarativo così come fornito dall'agenzia, se non si rende necessaria l'integrazione per l'inserimento di oneri detraibili non considerati nel modello, oppure modificarlo con l'inserimento di altre spese documentate e non disponibili a monte dall'Agenzia. Se il modello 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia.



